



COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:

Approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe relative al tributo comunale TARI anno 2018.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre per le ore diciassette e minuti trenta presso la sala consiliare, venne, per oggi, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi della vigente normativa, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Sono presenti al punto dell'ordine del giorno i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE SERGIO - Sindaco	Sì
2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco	Sì
3. PEUTO GIORGIO - Assessore	Sì
4. SOSSI GUIDO - Consigliere	Sì
5. CARUSO ROBERTO - Consigliere	Sì
6. GALLOTTO LUCIANO - Consigliere	Giust.
7. GAMACCIO TERESIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 6	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FANTONE SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe relative al tributo comunale TARI anno 2018.

Proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), così come modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 2 maggio 2014, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista, quindi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 27/04/2016;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Considerato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

Considerato che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Atteso che il Piano finanziario redatto dal competente ufficio comunale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individua i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere coperti sia dalla parte fissa che dalla parte variabile, e le tariffe da applicare;

Viste le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Richiamata, inoltre, la previsione agevolativa in favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 23, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, la quale prevede che nel caso in cui tali utenze si avvalgano del servizio di raccolta domiciliare dell'organico ovvero si impegnino a provvedere al compostaggio si applica una riduzione della tariffa parte variabile in misura pari al 40%;

Dato atto che l'importo della riduzione di cui all'art. 23, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI comporta una spesa a carico del bilancio di circa € 5.023,59, posta che va iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa relativa e che non è stata inserita come riduzione nel piano finanziario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 662 della L. 147/2013, Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi art. 22 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 10%;

Richiamata la legge di stabilità per il 2018 che ha previsto l'esclusione della TARI dal blocco dell'aumento dei tributi locali;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 27/11/2017 che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2018-2020 degli Enti locali al 28/02/2017;

Dato atto dei pareri espressi dai Responsabile dei Servizi competenti ai sensi art.49 D.Lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario redatto dal competente ufficio comunale in tutte le sue risultanze ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2 di autorizzare la spesa di € 5.023,59 relativa alla riduzione di cui all'art. 23, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, che troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione anno 2018, che verrà redatto tenendo presente tale importo;

3 di approvare per l'anno 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Comuni fino a 5000 abitanti

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,55963	29,10170
2 componenti	0,65290	67,90395
3 componenti	0,71953	87,30508
4 componenti	0,77283	106,70621
5 componenti	0,82612	140,65819
6 o più componenti	0,86610	164,90960

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10223	0,65058
2 Campeggi, distributori carburanti	0,21404	1,37874
3 Stabilimenti balneari	0,12139	0,77820
4 Esposizioni, autosaloni	0,09584	0,62556

5 Alberghi con ristorante	0,34182	2,19947
6 Alberghi senza ristorante	0,25557	1,63897
7 Case di cura e riposo	0,30349	1,95675
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,31946	2,05434
9 Banche ed istituti di credito	0,17570	1,12601
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,27793	1,77909
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34182	2,20197
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,23001	1,47632
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29390	1,88919
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,13737	0,87578
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17570	1,12601
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,54618	9,92640
17 Bar, caffè, pasticceria	1,16283	7,46169
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,56225	3,61074

19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,49197	3,15032
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,93592	12,44115
21 Discoteche, night club	0,33224	2,14192

PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnico procedurale: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Nunziata Villari

PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49 comma 1 del T.U .267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Cristina Cavaliere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto dei pareri espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, di cui ante;

Uditi i seguenti interventi:

Relaziona in merito il Sindaco

Con votazione espressa in forma palese di cui n.5 voti favorevoli e n.1 astenuto (Sig. Gamaccio Teresio)

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : FANTONE SERGIO

Il Segretario Comunale

F.to : Dott. Ingrassia Guido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/12/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Masserano , lì 29/12/2017

Il Messo Comunale
F.to : Canepa Barbara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
 - Dell'atto (art.134, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
 - Essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____ (art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).
 - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.127 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Il Segretario Comunale

Dott. Ingrassia Guido

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Masserano, lì _____

Il Segretario Comunale